COMUNITA' EUROPEA DELL' ENERGIA ATOMICA

INFORMAZIONI

LA COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1965

agli Stati membri in merito all'armonizzazione delle disposizioni di attuazione della Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 e della Convenzione complementare di Bruxelles del 31 gennaio 1963

(65/42/Euratom)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

Visto l'articolo 124 in relazione con gli articoli 1, 2 g) e 98 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica,

Considerando che, allo scopo di tutelare in modo efficace ed uniforme gli eventuali danneggiati, di eliminare sul mercato nucleare le distorsioni della concorrenza dovute all'ineguaglianza degli oneri assicurativi, di agevolare il traffico internazionale di materie nucleari nel territorio dei paesi della Comunità europea e di ridurre i costi assicurativi, la rapida ascesa dell'industria nucleare nel mercato comune della Comunità europea richiede una disciplina della responsabilità civile e della sua copertura finanziaria contro i danni, la quale sia adeguata alle particolarità del rischio nucleare e sia, per quanto possibile, armonizzata ;

Previa consultazione degli esperti degli Stati membri,

RACCOMANDA :

I. di fissare in modo uniforme, nelle norme di attuazione delle dette Convenzioni, i seguenti punti :

1. un impianto nucleare ai sensi dell'articolo 1 a) ii) della Convenzione di Parigi può comprendere vari impianti purché l'esercente sia lo stesso ed essi costituiscano un tutto organico, cioè una unità in senso spaziale ;

2. « l'esercente » di un impianto nucleare viene designato non appena è accordata l'autorizzazione di costruire (articolo 1 a) vi) della Convenzione di Parigi) ;

3. la responsabilità dell'esercente si estende ai danni causati da radiazioni ionizzanti emesse da qualsiasi sorgente che si trovi nell'impianto nucleare (articolo 3 c) della Convenzione di Parigi) ;

4. le norme nazionali devono prevedere la possibilità che la responsabilità del vettore di materie nucleari si sostituisca a quella dell'esercente (articolo 4 d) della Convenzione di Parigi) ;

5. l'azione per il risarcimento prevista dalla Convenzione di Parigi si prescrive nel termine di tre anni a decorrere sia dal momento in cui il danneggiato è venuto sia dal momento in cui avrà dovuto ragionevolmente venire a conoscenza del danno e dell'identità dell'esercente responsabile (articolo 8 c) della Convenzione di Parigi) ;

6. le norme nazionali non si avvarranno della facoltà prevista dall'articolo 8 e) della Convenzione di Parigi di escludere la possibilità di proporre una domanda di risarcimento per aggravamento di danni prodottisi dopo il decorso del termine di prescrizione ;

7. gli obblighi derivanti dalla garanzia finanziaria prevista dall'articolo 10 a) della Convenzione di Parigi per la responsabilità ai sensi degli articoli 3 e 4 della detta Convenzione non vengono meno se il danno è già coperto da altra assicurazione o garanzia finanziaria ;

8. nell'esercizio della rivalsa ai sensi dell'articolo 5 a) della Convenzione complementare di Bruxelles, lo Stato è privilegiato rispetto agli assicuratori o ad ogni altro garante.

II. La presente raccomandazione è rivolta a tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1965.

Per la Commissione

Il Presidente

P. CHATENET